



ATTO N. 1106

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 380 del 04/04/2017)

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 01/02/2005, N. 2 (STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRIGENZA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 14/04/2017*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 18/04/2017



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 380 SEDUTA DEL 04/04/2017

OGGETTO: Disegno di legge : "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 19 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Antonio Bartolini avente ad oggetto:

“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo, del 31 marzo 2017, prot. n. 73294, con la si trasmette il testo del disegno di legge e si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, precisando che lo stesso deve essere completato con la norma finanziaria;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, come emerso dalla seduta del Comitato legislativo del 31 marzo 2017, integrato con la norma finanziaria e corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
 - 2) di indicare l'Assessore Antonio Bartolini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Disegno di legge : "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)".

RELAZIONE**FINALITA E OBIETTIVI**

Con il presente disegno di legge di modificazione ed integrazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) viene ridefinito complessivamente il sistema organizzativo e l'assetto delle figure amministrative di vertice della Presidenza e della Giunta regionale.

Gli obiettivi cui tende il nuovo sistema sono volti ad un rafforzamento di alcuni principi (efficacia, efficienza, economicità, valorizzazione delle risorse umane e professionali e trasparenza) già contenuti nella legge regionale di organizzazione (LR 2/2005) e di quelli contenuti nel D. Lgs. n. 165/2001, nel testo che ad opera di successivi interventi del legislatore si è consolidato, e specificatamente:

- Rafforzamento dell'*accountability*: realizzazione di un sistema di responsabilità con chiare ed evidenti relazioni tra scelte e decisioni prese, attività realizzate, parametri di controllo e verifica degli effetti;
- Benessere organizzativo;
- Rotazione periodica degli incarichi oltre che nelle posizioni a rischio corruzione anche nelle posizioni con attività omogenee;
- Differenziazione nella valutazione del personale;
- Competitività e *customer satisfaction*.

Dall'adozione della legge regionale di organizzazione nel 2005 non si registra alcuna significativa modificazione mentre con reiterati interventi di modificazione del Regolamento di Organizzazione, in forza del principio di delegificazione, si è provveduto nel tempo ad assestare/adattare l'organizzazione regionale, per quanto possibile, alle esigenze imposte *in primis* dalla realizzazione degli obiettivi strategici del programma di governo e alla *mission* assegnata alla struttura amministrativa regionale.

Ad oggi, pur nel rispetto del principio di delegificazione che si rinviene nell'art. 31 dello Statuto regionale (la legge regionale stabilisce le linee generali della organizzazione delle strutture e dei servizi) l'intervento legislativo si rende necessario per ridisegnare, anche a livello di principi e linee generali, una struttura e un modello organizzativo che sia coerente e funzionale al nuovo ruolo che la Regione è chiamata ad esercitare.

Si richiama, tra le altre, la riforma intervenuta da ultimo, a Costituzione invariata, sulle Province che ha contribuito in modo significativo ad una trasformazione del ruolo della Regione, da ente di programmazione ad ente di amministrazione. Infatti solo un nucleo di funzioni amministrative sono rimaste nelle attribuzioni delle Province – enti di area vasta, mentre la gran parte delle funzioni che erano state assegnate alle stesse dalle riforme c.d. Bassanini sono state riallocate o collocate in capo alle Regioni.

L'articolazione organizzativa, così come di seguito rappresentata, cambia in modo significativo con:

- l'introduzione della figura del Direttore generale;
- la conseguente ridefinizione della figura e del ruolo dei Direttori regionali;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- la collocazione della dirigenza nel nuovo assetto dei ruoli organizzativi di vertice, mentre si rimette alla fonte regolamentare ex art. 3 della LR 2/2005, la collocazione delle posizioni organizzative.

Di seguito si illustrano puntualmente gli interventi di modifica e/o integrazione sulla LR n. 2/2005:

ART. 1 : è stata sostituita nell'ambito del comma 2 dell'art. 1, della LR 2/2005, la dizione "Consiglio regionale" con "Assemblea legislativa";

ART.2 : Tra i principi generali dell'organizzazione di cui all'art. 2 della LR 2/2005, è stata inserita la valorizzazione del merito tramite il processo di valutazione, in relazione al conferimento degli incarichi e prevedendo la rotazione degli stessi, per ragioni di merito oltre che per quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, cui si fa espresso rinvio; inoltre è stato inserito il principio dell'*accountability*, applicabile a tutti i livelli organizzativi, intesa come realizzazione di un sistema di responsabilità con chiare ed evidenti relazioni tra scelte e decisioni prese, attività realizzate, parametri di controllo e verifica degli effetti;

ART.3 : all'art. 3 della LR 2/2005, laddove si prevede la definizione da parte della Giunta regionale degli indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo sulla base dei quali è adottato il Regolamento di Organizzazione, è stato eliminato l'accordo con le Organizzazioni sindacali e sostituito con la "previa informazione " alle stesse organizzazione sindacali, in linea con il sistema vigente di relazioni sindacali come disciplinato nell'ambito della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in quanto per le direttive generali in materia di organizzazione non è richiesto l'accordo;

ART. 4: viene disposta l'abrogazione del comma 2 dell'art. 4 della LR n. 2/2005, che contiene una disposizione di rinvio alla legge finanziaria regionale n. 13/2000 che si deve intendere superata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile regionale di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e valutando che l'Assemblea legislativa dispone delle informazioni e dati della spesa derivante dalla programmazione e gestione del personale come contenuti nei documenti contabili previsti dal nuovo ordinamento ed in particolare nel Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER).

ART. 5: viene ridefinita l'articolazione organizzativa come prevista nell'art. 5 della LR n. 2/2005, aggiungendo la Direzione generale così come disciplinata dagli artt. 5-bis (Direzione generale) e 5-ter (Direttore generale) aggiunti dall'art. 6 di seguito illustrato:

ART. 6 : introduce nell'articolazione organizzativa la nuova struttura di vertice Direzione generale, declina le funzioni/attività attribuite al Direttore generale e ridefinisce il ruolo delle Direzioni regionali introducendo l'art. 5 -quater (Direzioni regionali) alla LR n. 2/2005:

DIREZIONE GENERALE E DIRETTORE GENERALE

Trattasi della figura di alta dirigenza fiduciaria posta al vertice dell'organizzazione, a supporto degli organi di governo, con funzioni di direzione strategica che presiede all'attuazione del programma politico del Presidente, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni/attività:

- sovrintende al funzionamento dell'ente, garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa;
- assicura il raccordo con le istituzioni locali, statali, europee ed internazionali;
- coordina le politiche di settore;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- propone alla Giunta regionale gli atti di organizzazione di competenza della stessa, sentiti i direttori regionali nell'ambito del Comitato di direzione di cui all'art. 7-bis;
- propone alla Giunta regionale il conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;
- programma e pianifica l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
- propone alla Giunta regionale l'assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;
- indirizza, coordina e verifica l'attività dei direttori regionali ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario al fine evitare un grave pregiudizio in relazione all'attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione regionale;
- segnala alle direzioni regionali la sussistenza di situazioni di particolare criticità rispetto gli obiettivi assegnati, al fine di intervenire tempestivamente e stabilisce le priorità di intervento
- convoca e presiede il Comitato di direzione;
- propone al Presidente della alla Giunta regionale la valutazione dei direttori regionali con il supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) anche tenendo conto della differenziazione applicata dai medesimi direttori nella valutazione dei dirigenti assegnati;
- risolve i conflitti di competenza tra strutture facenti parti di diverse direzioni.

Il Direttore generale è valutato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, con il supporto dell'OIV.

Con l'introduzione di tale figura, avente un ruolo centrale forte, nel rispetto delle prerogative degli altri ruoli, si tende, al potenziamento della capacità di integrazione delle strutture e della capacità di realizzazione di interventi trasversali aumentando così l'efficacia ed efficienza della struttura organizzativa nel suo complesso rispetto alla realizzazione degli obiettivi strategici, valorizzando/adequando alle nuove esigenze anche il ruolo delle direzioni regionali e correggendo i profili organizzativi dell'assetto divisionale orizzontale esistente che possono indurre elementi di separazione e divisione a fronte di impegni e obiettivi sempre nuovi e più sfidanti, anche per la crescente diversificazione e complessità delle linee di attività proprie delle strutture e dell'utenza di riferimento. Peraltro tale ruolo centrale dotato di prerogative e poteri trasversali all'intera struttura organizzativa, trova ulteriore giustificazione anche in considerazione della riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale, con conseguenti maggiori esigenze di introdurre un ruolo di presidio e indirizzo strategico del complessivo andamento delle attività per l'attuazione degli obiettivi strategici del programma politico di governo da parte delle strutture organizzative, al quale affidare la programmazione e gestione delle risorse in funzione degli interventi e degli obiettivi che costituiscono le priorità di rilevanza strategica.

DIREZIONI REGIONALI

Il ruolo delle Direzioni regionali viene ridisegnato coerentemente con l'introduzione della figura del Direttore generale e delle relative attribuzioni, in particolare tenuto conto che l'iniziativa e il potere di proposta degli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale (articolazione degli assetti organizzativi delle direzioni regionali e delle strutture/posizioni dirigenziali, programmazione dei fabbisogni di personale e dotazione organica, numero complessivo delle posizioni organizzative e definizione dei criteri generali per il conferimento dei relativi incarichi) e anche l'allocazione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche sono attribuzioni concentrate nella Direzione generale. I Direttori regionali concorrono all'esercizio delle funzioni della Direzione generale per gli ambiti e materie di competenza, formulando proposte al Direttore generale e fornendo le rispettive valutazioni tecnico-organizzative nell'ambito del Comitato di Direzione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I Direttori regionali si caratterizzano per lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione della struttura organizzativa regionale, l'attuazione delle politiche settoriali, il coordinamento e il raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

Il numero delle Direzioni regionali è rimesso alle decisioni della Giunta regionale e può essere definito o in sede di Regolamento di Organizzazione o individuato di volta in volta negli atti con i quali la Giunta regionale approva gli assetti organizzativi in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici connessi al Programma di Governo, unitamente alla definizione delle materie e aree/ambiti/settori di intervento di ciascuna direzione regionale.

ART. 7 : sostituisce l'art. 6 della LR n.2/2005 e contiene la nuova disciplina delle funzioni/attività dei direttori regionali, in coerenza con l'introduzione del ruolo del Direttore generale, come di seguito illustrato.

Al Direttore regionale sono attribuite le seguenti funzioni/attività:

- esercita poteri di proposta nei confronti della Giunta regionale;
- fornisce supporto tecnico agli organi di direzione politica nella formulazione degli indirizzi e degli atti di competenza politica;
- impartisce indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal Direttore generale ed è responsabile dell'attuazione degli stessi;
- propone al Direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;
- valuta i dirigenti con il supporto dell'OIV, anche tenendo conto della differenziazione della valutazione effettuata dai medesimi dirigenti nei confronti delle posizioni organizzative e del personale assegnato;
- coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione regionale;
- partecipa al Comitato di direzione.

I Direttori regionali sono valutati dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, con il supporto dell'OIV, tenuto anche in considerazione della differenziazione applicata dai medesimi direttori nella valutazione dei dirigenti assegnati alle strutture/posizioni di riferimento.

ART. 8: sostituisce l'art. 7 della LR n.2/2005 che disciplina l'incarico quanto a durata e modalità di conferimento e disciplina l'incarico del Direttore generale e dei direttori regionali, quanto a requisiti, modalità di conferimento, trattamento economico, durata, come di seguito illustrato:

Il Direttore generale e i Direttori regionali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, previa manifestazione d'interesse, tra i dirigenti delle amministrazioni regionali, dello Stato o di altri enti pubblici oppure di aziende private, dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere in possesso di laurea magistrale e che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in settori strategici o incarichi direttoriali, per almeno cinque anni.

L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile, la durata è quella prevista dall'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel conferimento è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il trattamento economico previsto per il Direttore generale assume a parametro quello di maggior importo riconosciuto al direttore regionale, incrementabile del 10% annuo, sulla base della valutazione della performance.

Si evidenzia che comunque il conferimento degli incarichi direttoriali, anche a seguito delle modificazioni/integrazioni alla LR n. 2/2005, deve avvenire nel rispetto del tetto ai trattamenti economici a carico delle finanze regionali posto dall'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 recante "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" per cui "Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale."

ART. 9: introduce nell'articolato della LR n. 2/2005 l'art. 7-bis recante : "Comitato di direzione".

Significativa e coerente con il nuovo modello organizzativo è l'introduzione in legge del Comitato di direzione (art. 7-bis) composto dai Direttori regionali e dal Direttore generale, convocato e presieduto dal Direttore generale, come organismo interno deputato ad assicurare l'integrazione, il coordinamento e il raccordo nella programmazione e gestione delle attività di competenza delle direzioni regionali. Si precisa che l'operatività di detto organismo, finalizzato a garantire modalità concrete di integrazione e coordinamento nelle decisioni e attività delle strutture di vertice, non comporta alcun incremento della spesa, in quanto non è previsto alcun compenso aggiuntivo, indennità o gettone di presenza, per la partecipazione allo stesso.

ART. 10: sostituisce l'art. 8 della LR n. 2/2005 e disciplina le funzioni/attività dei dirigenti regionali, nel rispetto delle attribuzioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001, anche in relazione al rapporto con i ruoli amministrativi di vertice dell'organizzazione .

I dirigenti sono preposti alle strutture/posizioni con compiti di attuazione degli obiettivi/progetti assegnati e nel rispetto delle direttive impartite dai direttori regionali di riferimento. Esercitano le competenze e adottano gli atti di gestione secondo le attribuzioni operate direttamente dal D. Lgs. n. 165/2001. Sono soggetti alla valutazione del direttore regionale di riferimento, non solo in base ai risultati conseguiti e all'osservanza delle direttive impartite, ma anche in base alla differenziazione operata nella valutazione del personale assegnato, ivi inclusi i titolari di posizione organizzativa. Per gli incarichi dirigenziali si osservano le disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusa la durata degli incarichi e i criteri per il conferimento.

ART. 11 e ART. 12: contengono disposizioni di adeguamento dell'art. 12 e 15 della LR n. 2/2005 relativamente alla sostituzione della dizione "Consiglio regionale" con "Assemblea legislativa";

ART. 13 : introduce nell'articolato della LR n. 2/2005 l'art. 17-bis recante : "Principi dell'azione amministrativa regionale", contenente disposizioni per garantire in particolare l'attuazione dei principi di trasparenza, *accountability*, *customer satisfaction*, benessere organizzativo, e prevedendo particolari misure quali la giornata annuale della trasparenza per coinvolgere i cittadini gli utenti e i consumatori nella conoscenza delle scelte dell'amministrazione regionale, introducendo l'adozione dei bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale. Si evidenzia che per la realizzazione di dette

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

misure e azioni, non si prevedono ulteriori spese potendo le stesse essere attuate utilizzando i social media, le risorse anche tecnologiche e le strutture interne e i servizi/infrastrutture già disponibili.

ART. 14 – Norma finanziaria

Si prevede l'attuazione della legge ad invarianza della spesa prevista annualmente a legislazione vigente.

ART. 15 - Norme finali

Contiene le disposizioni finali per disciplinare la fase di adeguamento normativo e per gli interventi organizzativi conseguenti, che consentiranno il passaggio dall'attuale assetto al nuovo modello organizzativo, con garanzia delle esigenze di continuità e buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare si prevede l'adeguamento del Regolamento di Organizzazione ex art. 3 della LR n. 2/2005 entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modificazioni/integrazioni alla medesima LR n. 2/2005, con il presente disegno di legge.

Relazione Tecnico-finanziaria

Il disegno di legge proposto contiene disposizioni di modifica e integrazione della vigente legge 2/2005, relativa alla struttura organizzativa regionale, principalmente nella parte concernente l'articolazione delle strutture di vertice della Presidenza e della Giunta regionale.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 hanno natura ordinamentale, programmatica e/o procedurale senza alcun impatto di natura finanziaria.

All'articolo 5 il DDL modifica la vigente articolazione organizzativa regionale introducendo la "direzione generale" come struttura di vertice, a supporto degli organi di governo e sovraordinata rispetto alle altre direzioni regionali. Gli articoli 6, 7 e 8 introducono disposizioni integrative e/o sostitutive nella l.r 2/2005 al fine di disciplinare la nuova struttura di vertice, le funzioni del "Direttore generale" e ridefinire il ruolo dei Direttori regionali.

In particolare, all'articolo 7 viene previsto che il trattamento economico del Direttore generale sia pari a quello più elevato dei Direttori regionali con il riconoscimento al Direttore generale del maggiore importo del 10% nella componente variabile del trattamento economico dovuto sulla base della valutazione del risultato.

Il trattamento economico variabile è corrisposto ai Direttori regionali, sulla base dei risultati raggiunti, nel limite massimo del 20% del trattamento economico contrattuale fisso.

Ai sensi di quanto disposto all'articolo 14 del DDL l'introduzione della nuova struttura di vertice deve comunque assicurare l'invarianza della spesa già prevista per le strutture direzionali regionali nel bilancio regionale 2017-2019 a legislazione vigente.

Nell'assetto organizzativo regionale vigente sono attualmente istituite 6 direzioni. La spesa derivante dai contratti dei sei direttori regionali nominati nel 2016 è complessivamente pari a € 1.089.580,00 per il trattamento economico contrattuale fisso, al lordo di tutti gli oneri contributivi, previdenziali e fiscali dovuti per legge, ed euro 212.000,00 per il trattamento di risultato che può variare da 0 fino al 20% massimo del trattamento economico fisso. A bilancio è prudenzialmente stanziato, annualmente, per la componente variabile, l'importo massimo di euro 212.000,00 corrispondente al 20%.

Tale spesa, complessivamente pari ad euro 1.301.580,00, è stanziata nel bilancio di previsione 2017-2019 nell'ambito della spesa del Personale e disaggregata per Missioni e Programmi, come disposto dal d.lgs. 118/2011.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La scadenza dei contratti stipulati con i Direttori regionali è fissata al 31/12/2019, ad eccezione di due di detti contratti, per i quali la scadenza coincide con il raggiungimento del limite di accesso al trattamento di quiescenza ed in particolare uno con termine al 31 dicembre 2017 e l'altro al 30 settembre 2018.

La spesa complessiva delle direzioni regionali, a legislazione vigente pari a € 1.301.580,000, potrebbe quindi ridursi, per effetto dei due contratti in scadenza, a partire dal 1/1/2018 e dal 1/10/2018 o rimanere invariata a seguito del turn over dei due Direttori uscenti.

L'articolo 9 del DDL introduce nella legge 2/2005 il Comitato di direzione composto dal Direttore generale e dai Direttori regionali e finalizzato a garantire uno strumento per la condivisione, l'integrazione e il coordinamento nelle decisioni e nelle attività delle strutture di vertice.

Da tale disposizione non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in quanto non è previsto alcun compenso aggiuntivo, indennità o gettone di presenza, per la partecipazione allo stesso.

L'articolo 10 ridefinisce il ruolo dei dirigenti regionali. La norma è di natura ordinamentale e stabilisce le competenze e le responsabilità dei dirigenti.

Gli articoli 11 e 12 adeguano negli articoli 12 e 15 della vigente l.r. 2/2005 la denominazione del Consiglio regionale.

L'articolo 13 detta disposizioni di carattere programmatico finalizzate ad indirizzare l'azione amministrativa della Regione ai principi di trasparenza e responsabilità. Vengono quindi previsti la giornata della trasparenza, il bilancio di mandato, di genere, sociale ed ambientale.

Tali strumenti sono previsti come obiettivi programmatici da raggiungere con le strutture regionali competenti e le risorse tecnologiche disponibili. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 14 dispone che l'attuazione delle modifiche proposte dal presente DDL non deve produrre maggiori oneri a carico del bilancio regionale ovvero che la ridefinizione delle strutture direzionali di vertice così come delineate dalle disposizioni introdotte con il presente DDL devono assicurare l'invarianza della spesa prevista annualmente a legislazione vigente nel bilancio di previsione 2017-2019. Tale spesa complessiva annua è pari ad euro 1.301.580,00.

L'articolo 15 è una disposizione di carattere procedurale che stabilisce i tempi di attuazione delle nuove disposizioni. La nomina del primo direttore regionale viene effettuata successivamente alla modifica del regolamento di organizzazione che dovrà recepire le modifiche legislative introdotte dal presente DDL., entro un tempo massimo di sei mesi dalla sua approvazione. Fino al 31/12/2019, facendo salvi fino alla scadenza, i contratti in essere con gli attuali Direttori regionali, la ridefinizione delle strutture Direzionali potrà riguardare solo l'adeguamento delle competenze.

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 1

(Modificazione all'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), le parole: "il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Assemblea legislativa".

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 2)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, dopo la parola "dirigenza" sono aggiunte le seguenti: "garantendo forme di raccordo operativo, nel rispetto delle reciproche competenze".

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ",".

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, sono aggiunte le seguenti:

"g bis) valorizzazione del merito, sulla base dell'esito del processo di valutazione, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'applicazione del principio della rotazione degli stessi, nel rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

g ter) realizzazione dell'accountability, quale principio di responsabilità, applicabile a tutti i livelli organizzativi, che renda chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte effettuate e le decisioni prese, le attività realizzate e i parametri di controllo e verifica, favorendo forme di partecipazione e collaborazione dei cittadini per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e delle attività erogate."

Art. 3

(Modificazione all'art. 3)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2005, le parole "in accordo con le" sono sostituite dalle seguenti:" previa informazione alle"

Art. 4

(Modificazione all'art. 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 è abrogato.

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Struttura organizzativa)

1. L'organizzazione regionale è articolata in:

- a) direzione generale;
- b) direzioni regionali;
- c) strutture e posizioni dirigenziali;
- d) strutture e posizioni di livello non dirigenziale."

Art. 6

(Integrazione della l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2005 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 5 bis

(Direzione generale)

1. La direzione generale è la struttura di vertice dell'organizzazione regionale, a supporto degli organi di governo, con carattere di direzione strategica che presiede all'attuazione del programma politico del Presidente della Regione.

2. La direzione generale sovrintende all'esercizio organico e coordinato delle funzioni delle direzioni.

3. Alla direzione generale è preposto il direttore generale.

Art. 5 ter

(Direttore generale)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti vigilati e controllati dalla stessa agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il raccordo con gli indirizzi degli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi e finanziari dell'azione regionale.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) sovrintende al funzionamento dell'ente garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa;

b) assicura il raccordo con le istituzioni locali, statali, europee ed internazionali;

c) coordina le politiche di settore;

d) propone alla Giunta regionale gli atti di organizzazione di competenza della stessa, sentiti i direttori regionali nell'ambito del Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;

e) propone alla Giunta regionale il conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;

f) programma e pianifica l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;

g) propone alla Giunta regionale l'assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;

h) indirizza, coordina e verifica l'attività dei direttori regionali ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario al fine di evitare un grave pregiudizio in relazione all'attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione regionale;

i) segnala alle direzioni regionali la sussistenza di situazioni di particolare criticità rispetto agli obiettivi assegnati, al fine di intervenire tempestivamente e stabilisce le priorità di intervento;

l) convoca e presiede il Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;

m) propone alla Giunta regionale la valutazione dei direttori regionali con il supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria),

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

anche tenendo conto della differenziazione applicata dai medesimi direttori nella valutazione dei dirigenti assegnati;

n) risolve i conflitti di competenza tra strutture facenti parti di diverse direzioni.

3. Oltre le competenze di cui ai commi 1 e 2 il direttore generale esercita ogni altra funzione avente particolare rilievo istituzionale, stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.

4. Il direttore generale è valutato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta regionale, con il supporto dell'OIV.

5. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni sono svolte da un direttore regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa.

Art. 5 quater
(Direzioni regionali)

1. Le direzioni regionali assicurano:

a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione della struttura organizzativa regionale;

b) l'attuazione delle politiche settoriali;

c) il coordinamento e il raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del direttore generale, istituisce le direzioni e ne stabilisce le relative competenze.

3. A ciascuna direzione regionale è preposto un direttore regionale.”.

Art. 7
(Sostituzione dell'art. 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Direttori regionali)

1. Il direttore regionale, in particolare:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) esercita poteri di proposta nei confronti della Giunta regionale;

b) fornisce supporto tecnico agli organi di direzione politica nella formulazione degli indirizzi e degli atti di competenza politica;

c) impartisce indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal direttore generale ed è responsabile dell'attuazione degli stessi;

d) propone al direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;

e) valuta i dirigenti con il supporto dell'OIV, anche tenendo conto della differenziazione della valutazione effettuata dai medesimi dirigenti nei confronti delle posizioni organizzative e del personale assegnato;

f) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione regionale;

g) partecipa al Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis.

2. I direttori regionali sono valutati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, con il supporto dell'OIV.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Incarico del direttore generale e dei direttori regionali)

1. Il direttore generale e i direttori regionali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, previa manifestazione d'interesse, scelti tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, in possesso di diploma di laurea magistrale e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente in settori strategici o di direttore, anche cumulabili, per almeno cinque anni.

2. L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. L'incarico di direttore generale e dei direttori regionali ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

4. Il trattamento economico del direttore generale e di ogni direttore regionale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo riconosciuto, incrementabile dalla Giunta stessa, fino ad un massimo del dieci per cento annuo, sulla base della valutazione delle performance.

5. Per la durata dell'incarico si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001.

6. Nel conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente.”.

Art. 9

(Integrazione alla l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:

“Art.7 bis

(Comitato di direzione)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il raccordo, il coordinamento e l'attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza delle direzioni regionali è

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori regionali.

2. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal direttore generale.”.

Art. 10

(Sostituzione dell'art. 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Dirigenti regionali)

1. La dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica.

2. Spettano ai dirigenti i compiti assegnati dal direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 165/2001.

3. I dirigenti, in particolare:

a) svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa;

b) garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

c) realizzano i progetti e i compiti ad essi assegnati dai direttori regionali, anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) valutano i titolari delle posizioni organizzative della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati.”.

Art. 11

(Modificazioni all'art. 12)

1. Alla rubrica dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: “Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Assemblea legislativa”.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'Assemblea legislativa".

Art. 12
(Modificazione all'art. 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2005, le parole: "ed il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "e l'Assemblea legislativa".

Art. 13
(Integrazione alla l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:

"Art. 17 bis
(Principi dell'azione amministrativa regionale)

1. La Regione informa la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza, responsabilità applicabile a tutti i livelli organizzativi, soddisfazione dei cittadini e degli utenti e benessere organizzativo.

2. La Regione realizza, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti, una giornata annuale della trasparenza al fine di coinvolgere tali soggetti nella conoscenza delle scelte adottate dalla Regione stessa nei relativi processi gestionali.

3. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa.

4. La Regione realizza altresì periodicamente indagini di customer satisfaction per la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti, tenendo conto dei relativi esiti nella programmazione delle proprie attività e nella valutazione dei dirigenti.

5. La Regione attiva gli strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti.".

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15
(Norme finali)

2. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2005, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è adeguato alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 2/2005, così come modificata ed integrata dalla presente legge stessa, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. Successivamente all'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 è nominato il primo direttore generale e sono definite le nuove direzioni regionali in conformità alla presente legge.

4. Sono fatti salvi, fino alla scadenza, i contratti dei direttori regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando gli adeguamenti resi necessari dalle competenze assegnate al direttore generale dalla presente legge.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Perugia, lì 04/04/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/04/2017

Assessore Antonio Bartolini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
